

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3069

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTIGLIONE, BALLARDINI, CANEPA, MORO DINO,
ACHILLI, MAGNANI NOYA MARIA**

Presentata il 3 luglio 1974

Formazione nell'istituto magistrale delle insegnanti di scuola materna

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta ha carattere estremamente limitato: i proponenti sono convinti infatti della necessità di una riforma globale dell'istruzione secondaria, nonché della necessità che la formazione dei maestri venga completata a livello universitario.

Poiché tale riforma globale appare però in gravissimo ritardo, non si ritiene di potere procrastinare più oltre un miglioramento nell'iter formativo delle insegnanti di scuola materna. Le scuole magistrali appaiono infatti ancor più anacronistiche dello stesso istituto magistrale, non solo per la durata triennale anziché quadriennale, ma anche perché non richiedono la licenza media alle allieve che abbiano superato l'età dell'obbligo; da ciò, e dal fatto che le prove conclusive non si svolgono con le norme previste per gli esami di maturità, conseguono effetti negativi facilmente immaginabili.

Vi è altresì da rilevare che la legge istitutiva della scuola materna statale prevedeva che ai concorsi per l'insegnamento in tale scuola potessero accedere anche le diplomate da istituti magistrali, ma che tali concorsi a distanza di oltre 6 anni non sono stati ancora banditi.

Nella prospettiva di soluzioni più organiche, abbiamo pertanto ritenuto che la formazione delle insegnanti di scuola materna nell'ambito dell'istituto magistrale rappresentasse comunque un netto miglioramento rispetto alla situazione attuale. È ciò che viene proposto col presente testo, i cui articoli — del resto estremamente semplici — vengono qui brevemente illustrati.

L'articolo 1, oltre a stabilire la formazione delle insegnanti di scuola materna nell'istituto magistrale, prevede che gli insegnamenti professionali e i tirocini nell'istituto stesso tengano conto delle diverse esigenze formative per chi si prepara a insegnare a bambini di 3-6 o rispettivamente di 6-11 anni. L'ultimo comma sopprime di conseguenza le scuole magistrali; si consente tuttavia che in esse completino i corsi coloro che già vi erano iscritte al momento dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 determina le modalità per gli adempimenti amministrativi necessari all'applicazione della legge.

L'articolo 3 ammette il passaggio, nella fase transitoria, di allieve dalla scuola all'istituto magistrale: ciò per consentire loro la più completa formazione che per il futuro sarà l'unica prevista.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'istituto magistrale forma, oltre agli insegnanti di scuola elementare secondo quanto previsto dalle norme in vigore, le insegnanti di scuola materna.

Per realizzare il fine di cui al primo comma, gli insegnamenti a carattere professionale e i tirocini si svolgono separatamente per gli allievi interessati al conseguimento dell'abilitazione valida rispettivamente per l'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna. Per i medesimi insegnamenti, sono conseguentemente differenziate le prove di maturità.

A partire dal termine del secondo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le scuole magistrali statali e cessa il riconoscimento delle scuole magistrali non statali. A partire dalla data medesima, l'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne ha luogo solo nell'istituto magistrale ai sensi del precedente comma secondo. Nel periodo transitorio di cui al presente comma, possono essere iscritte nelle scuole magistrali statali o riconosciute solo allieve che già vi fossero regolarmente iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, udito il parere di un'apposita Commissione di esperti nominata dal Ministro stesso, verranno determinati i programmi e gli orari per gli insegnamenti, i tirocini e le prove di maturità di cui al comma secondo del precedente articolo 1.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, si provvederà all'inquadramento negli istituti magistrali degli insegnanti delle scuole magistrali statali, nella piena tutela delle posizioni giuridiche acquisite, nonché agli altri adempimenti amministrativi conseguenti alla soppressione delle scuole magistrali statali.

ART. 3.

Per i due anni scolastici successivi all'entrata in vigore della presente legge, gli allievi forniti di licenza media che siano stati promossi o dichiarati idonei alla frequenza alla seconda o terza classe di scuola magistrale sono ammessi, a domanda, alla corrispondente classe di istituto magistrale. L'istituto magistrale potrà istituire per gli allievi stessi cicli di lezioni integrative onde garantire il loro miglior inserimento.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.